

Regolamento per la prevenzione e gestione dei casi di molestia sessuale e morale

Art. 1. La missione e la finalità dell'UPS

§1. L'Università Pontificia Salesiana (UPS), in quanto servizio alla famiglia umana, ecclesiale e salesiana, mira alla formazione integrale – intellettuale e umana – dei suoi destinatari (St. 2 §1).

§2. Gli Statuti, l'Ordinamento degli studi nonché i Regolamenti segnano le linee di condotta e di azione che caratterizzano l'UPS nell'adempimento della sua specifica missione di studio e ricerca, di insegnamento e formazione, e di servizio al territorio (Prot. N. 014/2020, 24.05.2020; Prot. 050/2020, 15.10.2020).

§3. L'UPS attende pertanto dal personale docente, non docente e dagli studenti una condotta coerente con il suddetto Regolamento, nel rispetto della legislazione civile e canonica.

§4. L'UPS promuove e difende in modo inclusivo la dignità di ogni persona umana e i suoi diritti, tramite la sua missione e opera educativa. Pertanto, di fronte a denunce di condotte gravemente lesive della dignità di ogni persona, nel rispetto dei diritti di tutti, è doveroso porre in atto un processo di accertamento della verità di quanto effettivamente accaduto.

§5. Le autorità personali dell'UPS si impegnano a favorire la prevenzione delle molestie sessuali e morali negli ambienti di studio e di lavoro, mediante la vigilanza e la fissazione di chiare linee procedurali.

Art. 2. Definizioni della molestia sessuale e morale

§1. Ai fini del presente Regolamento, per *molestia sessuale* si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale, che offenda la dignità della persona o violi il principio della parità degli uomini e delle donne nell'ambiente di studio e di lavoro, espresso in forma fisica, verbale, o non verbale, anche in modalità digitale.

§2. Sono esempi di molestia sessuale:

- a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali;
- b) promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni, privilegi o avanzamenti di carriera, oppure votazioni più favorevoli in cambio di prestazioni sessuali;
- c) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali;

- d) contatti fisici indesiderati e inopportuni;
- e) affissione o esposizione, o divulgazione in qualsiasi forma, di materiale pornografico nell'ambiente dell'Università.

§3. Ai fini del presente Regolamento, per *molestie morali* si intendono ripetuti comportamenti ostili, diretti o indiretti contro un individuo o un gruppo di individui, con intento fisicamente o psicologicamente persecutorio, protratti e sistematici, suscettibili di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona o della sua dignità.

§4. Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti:

- a) danni all'immagine – quali offese, intimidazioni, calunnie, insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona;
- b) ogni altra azione di discredito della persona, il mobbing nonché i rimproveri effettuati con le modalità indicate all'art. 2, §3.

§5. È da considerarsi molestia morale una ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molesti, inclusi i testimoni.

Art. 3. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, salvo quanto indicato nel *Codice etico* e nel *Modello organizzativo e di gestione* dell'ente PAS redatto e aggiornato secondo il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i, si applica nei confronti di tutti coloro che entrano in relazione con l'UPS per motivi di lavoro, studio o altre forme di rapporto a qualsiasi titolo (studenti, docenti, dirigenti e personale non docente, visitatori o ospiti autorizzati, collaboratori, consulenti, frequentatori, ecc.).

Art. 4. Consiglieri di fiducia

§1. Il Rettore sentito il parere del Consiglio dell'Università (CUN) nomina un minimo di tre o massimo di cinque Consiglieri di Fiducia, per un triennio, scelti tra persone esterne o interne all'Università che possiedano documentata esperienza umana e professionale adatta a svolgere i compiti richiesti.

§2. I Consiglieri di Fiducia forniscono consulenza e assistenza a chi denuncia di essere vittima di molestia sessuale o morale.

§3. I Consiglieri di Fiducia possono proporre azioni e iniziative di informazione e formazione volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone all'interno dell'UPS.

§4. I Consiglieri di Fiducia nello svolgimento della propria funzione agiscono in piena autonomia. Con il consenso del Rettore possono avvalersi di consulenti interni o esterni (avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc.).

§5. I Consiglieri (collegialmente o autonomamente) non adottano alcuna iniziativa senza aver prima un consenso formale scritto da parte della presunta vittima. La segnalazione può essere ritirata dalla/dal denunciante in ogni momento della procedura. È fatta salva la facoltà dei Consiglieri di procedere comunque all'accertamento dell'esistenza o meno del fatto.

§6. Nella fase dell'accertamento dei fatti, qualora il Rettore o i Decani ricevano un'informazione dai Consiglieri in merito a un caso di cui essi sono venuti a conoscenza, dovranno tenerli aggiornati sullo stato della procedura.

§7. La riunione dei Consiglieri di Fiducia deve essere convocata una volta l'anno e ogni qualvolta il Rettore lo riterrà necessario od opportuno.

§8. Il Consigliere può essere rimosso dall'incarico dal Rettore motivatamente, sentito il parere del CUN. La rinuncia del Consigliere, per la sua validità, deve essere accolta per scritto dal Rettore.

Art. 5. Procedura interna a tutela della persona molestata

§1. Chiunque sia stato oggetto di molestia sessuale o morale può rivolgersi entro un congruo termine dal suo verificarsi e presentare formale denuncia, oltre che alle autorità personali dell'UPS, ad uno dei Consiglieri di Fiducia. Questi, raccolte tutte le informazioni utili, suggerisce alla persona molestata le possibili procedure formali o informali adottabili.

§2. La denuncia formale di un membro della comunità accademica, presentata al Decano di Facoltà o al Consigliere di Fiducia, sarà trasmessa senza indugio al Rettore ai sensi dei Reg. gen. 16 §1.

§3. Ogni denuncia presentata al Decano, al Consigliere di Fiducia o ad un'altra persona, non introduce l'avvio di qualsiasi investigazione previa prima che la denuncia sia resa nota al Rettore.

§4. Il Rettore, qualora abbia notizia di possibili molestie sessuali o morali di cui sopra (art. 2), commessi da soggetti sottoposti alla propria giurisdizione, procede immediatamente a espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare relativi alla verifica della verosimiglianza della molestia.

§5. Il Rettore può svolgere tali accertamenti personalmente oppure affidarli ai Consiglieri di Fiducia o all'Organismo di Vigilanza dell'ente PAS. Potrà anche, ai sensi dei Reg. gen. 16 §3, 3°, incaricare di ciò persona idonea di provata prudenza ed esperienza.

§6. L'eventuale omissione di questo dovere potrebbe configurare un delitto - abuso di potere - perseguibile ai sensi delle leggi civili e/o Diritto Canonico.

§7. Laddove nel corso del procedimento disciplinare si ritengano fondati i fatti denunciati, il CUN ex St. 32 §3, 2° e Reg. gen. 16 §3, 2° chiederà al Rettore di porre in essere i provvedimenti che riterrà necessari per proteggere la vittima da ulteriori molestie e consentirle di proseguire con tranquillità le proprie attività.

§8. Se sussistono la verosimiglianza e la gravità dei fatti denunciati, considerando che tali atti sono nettamente contrari alla morale ex St. 31 §1, 2° e 35 §3, il Rettore procede ai sensi delle normative previste per la sospensione, esonero dall'ufficio o la dimissione dall'UPS.

§9. La denuncia di una persona che si trova all'interno dell'UPS per ragioni non accademiche (ad es. fornitori, visitatori, etc.) dovrà essere presentata all'Organismo di Vigilanza dell'ente PAS.

§10. Nel caso in cui l'accusato sia un chierico o un/a religioso/a e la presunta vittima sia un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, o una persona alla quale il diritto riconosce pari tutela, ovvero se ricorre una delle fattispecie previste nel can. 1398 §1, nn. 2° e 3° CIC, sorge anche l'obbligo di informare rispettivamente l'Ordinario o il/la Superiore/a religioso/a competente per l'accusato, in vista di una procedura penale secondo il Diritto Canonico. Lo stesso vale per altri atti sessuali o immorali che nel Diritto Canonico sono definiti come delitti.

§11. Qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette uno dei delitti di cui al can. 1398 §1 CIC o al can. 1395 §3 CIC è soggetto anche alle sanzioni canoniche obbligatorie previste nel can. 1398 §2 CIC.

Art. 6. Procedura formale esterna

§1. La persona molestata può comunque – indipendentemente dall'avvio di un procedimento interno informale o formale – denunciare l'evento molestante alle Autorità competenti, al fine dell'avvio di un procedimento giudiziario.

§2. Nei casi in cui la Legge Italiana non preveda l'obbligo di denuncia alle Autorità civili competenti, sarà il Legale Rappresentante, sentito il parere del Rettore, a decidere per conto dell'UPS circa l'opportunità di sporgere denuncia.

Art. 7. Riservatezza

§1. Nel corso degli accertamenti, le persone interessate alla valutazione dei casi di molestie sono tenute al segreto sui fatti e notizie di cui vengono a conoscenza.

§2. La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell'etica professionale perseguibile ai sensi della normativa vigente in materia di tutela di protezione dei dati personali.

§3. La persona che ha subito molestie sessuali o morali ha diritto di richiedere l'omissione del proprio nome in ogni documento soggetto, per qualsivoglia motivo, a pubblicazione.

Art. 8. Applicazione e ricorso

§1. Nell'applicazione delle sanzioni l'Autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta la sua buona fama.

§2. La persona accusata ha il diritto di difendersi davanti all'Autorità ecclesiastica o civile competente e quindi, prima che il caso sia deciso, deve essere udita, insieme ad altre persone eventualmente implicate.

§3. La persona accusata ha il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che le sembra ingiusta.

Art. 9. Denuncia infondata

Ove la denuncia si dimostri infondata, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie a riabilitare la persona accusata, fermo restando l'avvio di adeguati provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti dell'accusatore, nei casi in cui la falsità della denuncia sia conclamata, configurando il reato di diffamazione o calunnia.

Art. 10. Formazione e informazione

L'UPS si impegna a:

§1. dare ampia diffusione al presente Regolamento, presentandolo ai membri della comunità accademica in modo adeguato;

§2. rendere noti il nome e tutti i recapiti necessari per contattare i Consiglieri di Fiducia.